



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Terza Civile

Esecuzioni immobiliari

Il Giudice dell'esecuzione;

letta l'istanza ex art. 624 bis c.p.c depositata dal creditore BANCO BPM SPA proposta tempestivamente rispetto al prossimo tentativo di vendita;

rilevato che il creditore intervenuto Agenzia delle Entrate e Riscossione risulta aver azionato un credito contro persona fisica che non pare consentirle di dare impulso autonomamente alla presente procedura;

atteso che non vi sono interventi di altri creditori muniti di titolo esecutivo;

ritenuto che il debitore potrà essere sentito su sua richiesta sull'istanza di sospensione, presumendo, allo stato, che egli non abbia osservazioni,

p.q.m.

dispone la sospensione della procedura esecutiva per mesi ventiquattro (24) a decorrere dalla data del presente provvedimento;

dispone, nei casi di cui al secondo comma dell'art. 490 c.p.c. che nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito internet sul quale è pubblicata la relazione di stima;

avvisa

- che la sospensione della procedura può essere disposta solo per una volta;
- che l'ordinanza è revocabile in qualunque momento su richiesta del creditore e sentito il debitore;
- che entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire e che, in caso contrario, verrà disposta d'ufficio l'estinzione della procedura ai sensi dell'art. 630, comma 2, c.p.c.

Si comunichi **con urgenza** al professionista delegato - perché interrompa le operazioni delegate - e al custode.

Firenze, 08/06/2026

Il G.E.

dott.ssa Francesca Romana Bisegna